

N. R.G. 1709/19



## TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cecilia Pratesi, ha emesso la seguente

### ORDINANZA

nella causa civile promossa da \_\_\_\_\_ nato in Russia il \_\_\_\_\_ con il  
patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ nei confronti di Ministero dell' Interno - Questura  
Roma – non costituita;

.....

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma emesso in data 29.10.2018 e notificato il 18.12.2018, con il quale è stata dichiarata irricevibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari sul presupposto che egli non si trovasse regolarmente sul territorio dello Stato.

Il Ministero convenuto non si è costituito per contraddire alla domanda.

ooo

I documenti prodotti attestano che il ricorrente abbia ottenuto dal Consolato Generale d'Italia a Mosca un visto turistico per ingressi multipli valido dal 03.04.2017 al 02.04.2018 . Un ulteriore visto risulta rilasciato dalla medesima autorità in data 12.02.2018, con validità dal 03.04.2018 al 02.04.2019 . Risulta poi che il ricorrente abbia fatto ingresso sul territorio nazionale il 12.03.2018, (v. ricevuta prenotazione aerea con itinerario di viaggio, ricevuta del bagaglio imbarcato, timbro di entrata), e che abbia contratto in data 24.05.2018, in Roma, unione civile con il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Stati Uniti d'America) il titolare di un permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il (v. doc 6 e 7).

Emerge poi dagli atti di causa che la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari sia stata dichiarata irricevibile dalla Questura sulla base della motivazione che segue: *"considerato che dalla documentazione prodotta dall'interessato e dalla lettura di tutte le pagine del passaporto non risulta che lo stesso abbia fatto ingresso sul territorio della Repubblica italiana munito di un visto specifico per ricongiungimento familiare così come prevede, in ottemperanza alla circolare ministeriale n. 3511 del 5 agosto 2016, l'art. 29, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 286/98 e ss. mm. e ii.; rilevato che la condizione di regolarità sul territorio dello Stato è il requisito essenziale per poter ottenere una definizione favorevole dell'istanza di coesione con familiare straniero regolarmente soggiornante, stante che, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) del D. Lgs. 286/98 e ss. mm. ii. [...] decreta: l'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari di cui in premessa è irricevibile"*.



Ora, l'assunto della PA secondo cui difetterebbe in capo al ricorrente il requisito della regolare presenza sul territorio dello Stato risulta erraneo: il cittadino russo è in possesso di visto (in corso di validità al momento della richiesta), ed ha chiesto la conversione del proprio titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari secondo la previsione dell'art. 30, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 286/1998 del proprio titolo di soggiorno (visto turistico) in permesso di soggiorno per motivi familiari.

Egli si trova poi nella condizione di formulare tale richiesta in quanto unito civilmente con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia. Alla luce del combinato disposto tra l'art. 1 c. 20 l. 76/2016, secondo il quale le disposizioni relative al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, e l'art. 29 (richiamato dall'art. 30) dl.vo 286/98 che espressamente attribuisce al coniuge la qualità di familiare ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, non vi è alcun dubbio in merito alla sussistenza in capo al richiedente del diritto vantato.

Non è altresì condivisibile l'ulteriore argomento della Questura secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto munirsi in ogni caso di un visto per ricongiungimento familiare, considerato che la lettera dell'art. 30 chiaramente individua quali ipotesi alternative quella di colui che giunga in Italia con visto per ricongiungimento - comma 1 lettera a)- da quella di cui alle successive lettere b e c, quest'ultima in particolare concernente il caso della conversione del titolo di soggiorno in permesso per motivi familiari. La domanda deve pertanto essere accolta e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Condanna l'amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.480 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese generali.

Roma, 5.8.2019

IL GIUDICE

*Cecilia Pratesi*

